

**Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Direttore Generale Risorse Umane e Affari Generali**

Dott.ssa Concetta Ferrari

cferrari@lavoro.gov.it

dgprevidenza@pec.lavoro.gov.it

dgpolicheprevidenziali@mailcert.lavoro.gov.it

Ci permettiamo, nella nostra qualità di rappresentanti eletti del Comitato "Cumulo e Casse Professionali" di rivolgere a Lei quale **Direttore Generale delle Risorse Umane e Affari Generali**, l'appello affinché le modifiche apportate al regolamento INARCASSA e trasmesse ai Ministeri Vigilanti, vengano osservate nel merito, a garanzia del rispetto della norma contenuta nella legge n.232/2016, delle discipline collegate e del regolamento stesso di INARCASSA. Si riferiscono all'Istituto del Cumulo Contributivo Gratuito esteso anche ai liberi professionisti che è legge dal 1 gennaio 2017, ma ahinoi, a tutt'oggi non ancora reso operativo nonostante l'ultima circolare INPS 140 del 12.10.2017.

L'Assemblea dei delegati INARCASSA, ha approvato in tutta fretta, lo scorso 13 ottobre a Palermo, la modifica al proprio regolamento e l'ha inviata rapidamente ai Ministeri Vigilanti per l'approvazione.

Il provvedimento, illegittimo secondo il nostro punto di vista, andrebbe a vanificare il ricorso all'Istituto del Cumulo a molti professionisti iscritti o ex iscritti, per i suoi aspetti decisamente peggiorativi. Insomma alla stregua della totalizzazione o forse anche peggiore.

La modifica, da quanto appreso, stabilisce che la pro quota in cumulo di spettanza INARCASSA, debba essere calcolata con metodo contributivo facendo riferimento alla **pensione contributiva** (art. 19 del regolamento primo comma), eliminata a decorrere dal 1 gennaio 2013 (Comma 1) e sostituita dalla **pensione di vecchiaia unificata** di cui all'art. 20 del regolamento **che prevede il calcolo pro-rata**, con una sola eccezione: *la pensione contributiva spetta a coloro che, in possesso di almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età omissis*. Modifica riferita all'art. 19, completamente illegittima, soprattutto perché applicata anche alla pensione anticipata in cumulo, che fissa, per il diritto e la misura, il solo rispetto del requisito contributivo Fornero di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne che nulla c'azzecca con la pensione contributiva INARCASSA di cui all'art. 19 comma 2 presa a riferimento. Si riporta inoltre che, qualora l'anzianità di iscrizione e contribuzione maturata presso la sola gestione INARCASSA, sia uguale o superiore a quella minima richiesta per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia unificata ordinaria, si applica il sistema di calcolo pro-rata previsto all'art.20 sopracitato.

A nostro parere, le modifiche apportate al regolamento da INARCASSA, oltre che ad essere molto confuse, violano palesemente la norma dello stato e precisamente:

- 1) La modifica al regolamento non specificherebbe i due aspetti pensionistici (Vecchiaia ed anticipata), definiti molto chiaramente dalla norma contenuta nella legge di bilancio n.232/2016, ma ai fini del calcolo della pro quota li tratta alla stessa stregua.
- 2) La modifica viola palesemente la Legge n.232/2016 che all'art.1 comma n.195 ha modificato il solo comma 239 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n.228 facendo quindi rimanere inalterati i commi successivi ed in particolare i commi 245 e 246 che recitano testualmente:

245 - Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento;

246 - Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

Anche nel caso in cui la modifica avesse preso spunto dalla lettura, comunque molto discutibile, della circolare INPS 140 del 12.10.2017, secondo noi anch'essa in palese contrasto con la 232/2016, avrebbe dovuto riguardare, ai fini del calcolo, la sola pensione di vecchiaia in cumulo (requisiti di età e di contribuzione) e non anche la pensione anticipata in cumulo che come già sopra evidenziato, fissa un unico paletto (42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi) per il diritto e la misura.

In ultima analisi, per renderla partecipe della grande contraddizione di INARCASSA nel merito del Cumulo, le riportiamo fedelmente il contenuto di un articolo apparso sulla rivista INARCASSA Welfare e Professione n.2/2017 (il cui Direttore Editoriale è il Presidente di INARCASSA), che alla pagina n.27 "Il Cumulo Pensionistico" al penultimo capoverso recita testualmente: *Per esemplificare, la quota pensionistica di un ipotetico ex iscritto a Inarcassa per un periodo antecedente l'1.1.2013 e successivamente iscritto ad altro ente, **secondo l'attuale formulazione della norma dovrebbe essere calcolata anch'essa con il metodo retributivo.** Sconfessando quindi la vergognosa modifica operata nei giorni scorsi che come ripetiamo, viola palesemente la Legge dello Stato.*

Fiduciosi in un Vs. tempestivo intervento, la salutiamo distintamente.

20.10.2017

opinionicumulo140@yahoo.com